

STATUTO dell'Associazione *“Giovani per Roma”*

Art. 1.

È costituita l'Associazione *“Giovani per Roma”*, libera Associazione di fatto, apolitica ed aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto ed ha una struttura democratica e tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 2. – Oggetto

L'Associazione *“Giovani per Roma”* persegue i seguenti scopi:

- Promozione di attività atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva;
- Supporto alle organizzazioni nelle proprie attività di comunicazione, raccolta e diffusione delle iniziative attraverso diversi strumenti;
- Documentazione sulle normative di settore, libri, riviste rivolti al volontariato, di modulistica per le organizzazioni di volontariato;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Promuovere seminari, convegni e incontri volti a migliorare la qualità di vita dei giovani, attraverso tavole rotonde, studi e pubblicazioni, strumenti informatici;
- Erogazione di corsi di aggiornamento volti a far sviluppare e crescere il talento dei giovani;
- Integrazione tra i popoli e le religioni;
- Promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva specificatamente nel mondo giovanile e promuovere l'incontro dei giovani con le organizzazioni pubbliche e private;
- Promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza giovanile nei confronti delle fasce adulte e in particolar modo nella popolazione anziana;
- Promuovere la costituzione di coordinamenti e rappresentanze del volontariato sostenendone l'azione e le iniziative anche attraverso attività di animazione territoriale;
- Promuovere rapporti ed interazioni tra le organizzazioni di volontariato e gli altri attori sociali del territorio (istituzioni, enti pubblici e privati, scuole, università, enti di ricerca e formazione, cooperazione sociale, associazionismo, fondazioni, ecc...);
- Sollecitare l'opinione pubblica sui temi del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva e sulle pari opportunità;

- Sviluppo di forme di aggregazione per i giovani anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, social network, comunità virtuali, apprendimento collaborativo, comunità di pratica, forum, blog, chat e altri strumenti simili;
- Attività volte alla promozione e alla realizzazione di proposte sull'ambiente e l'eco-sostenibilità;
- Costituzione e diffusione di servizi relativi alla salvaguardia dei diritti delle donne e dei minori, in condizioni di disagio, in ambiti sociali, lavorativi ed in qualsiasi altro contesto in cui tali diritti vengano lesi;
- Promuove obiettivi di ricerca mediante la creazione di un centro di formazione scientifica e pedagogia come supporto alle diverse forme del terzo settore;
- Favorire la collaborazione e l'integrazione con persone straniere proponendo attività volte all'informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali;
- Stimola processi di deburocratizzazione ed il corretto funzionamento delle strutture pubbliche nei confronti dei Giovani;
- Effettua in proprio e per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi associativi;
- Crea luoghi, spazi di aggregazioni e comunità giovanili per contrastare il disagio, in cui i giovani possono esprimere liberamente la propria personalità, essere liberi di sviluppare i propri talenti nel campo della musica, del teatro, dello sport, del cinema, mostre fotografiche e artistiche, consultazione di internet, di libri e giornali;
- Propone e tutela il ruolo della famiglia, dei rapporti con i genitori, con gli adulti, presenta proposte inerenti la famiglia;
- Promuove e sostiene il turismo accessibile e sociale come strumento di incontro e socializzazione e vicinanza tra i giovani, organizza attività turistiche con il preciso intento di accrescere la conoscenza tra i giovani proponendo occasioni di arricchimento culturale, di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio.

Art. 3. – Sede ed attività

La sede dell'Associazione è in Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e rappresentanze nei municipi, in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi per lo sviluppo del talento per ragazzi a partire dai 18 anni ai 35 anni;
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

- Sviluppando progetti territoriali specifici per l'aggregazione sociale e le pari opportunità;
- Organizzazione di incontri, seminari informativi per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro.

Art. 4. – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione;
2. dal fondo di dotazione iniziale;
3. dai versamenti effettuati dai soci fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
4. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
5. da introiti realizzati nello svolgimento della propria attività o derivanti da proprietà intellettuali o brevetti;
6. da remunerazioni, compensi e noleggi percepiti per i servizi di carattere tecnico-scientifico, didattico, editoriale, educativo e formativo;
7. da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, della Comunità Europea ed altre istituzioni pubbliche e private;
8. dalle tasse di ammissione e quote sociali fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
9. dagli utili derivanti da manifestazioni o da partecipazioni ad esse;
10. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;
11. da elargizioni di associati o di terzi, donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
12. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, concerti e sottoscrizioni anche a premi;
13. proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'ammontare della tassa di ammissione e della quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della tassa di ammissione e della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 5. – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo, economico e finanziario da sottoporre all'assemblea dei soci.

Art. 6. – Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche ritenute dal Consiglio Direttivo idonee a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci si suddividono in Fondatori, Onorari, Ordinari e Amici:

a) sono soci fondatori quelle persone fisiche e giuridiche che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e tutti coloro i quali ne faranno domanda e saranno accettati come tali dal Consiglio Direttivo all'unanimità. Essi sono tenuti a corrispondere una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) sono soci onorari quelle persone fisiche nominate come tali dal Consiglio Direttivo per riconosciuti prestigio e competenza. Essi non sono tenuti a corrispondere alcun contributo e non hanno diritto di voto in assemblea;

c) sono soci ordinari quelle persone fisiche e giuridiche che, in possesso dei requisiti di ammissione, sono accettate come tali dal Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti a corrispondere una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto;

d) la qualifica di soci amici non comporta nessuna quota di adesione, non prevede la possibilità di votazione durante l'assemblea, tale qualifica rimane fino a comunicazione scritta, è fatta eccezione limitatamente ai soci amici di avere la maggiore età.

I soci dell'associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente.

I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

I requisiti di ammissione per le diverse categorie sono fissati dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione i richiedenti sono tenuti a versare la tassa di ammissione nonché la quota sociale stabilite annualmente dal Consiglio

Direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità o per atti contro l'associazione. La morosità verrà dichiarata dal tesoriere al Consiglio Direttivo, il socio che non salderà la propria quota entro la chiusura dell'anno sociale perde automaticamente tale qualifica.

L'indegnità potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamento del socio difforme dalle finalità dell'Associazione o tale comunque da creare ad essa pregiudizio morale o materiale.

Art. 7. – Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri scelti dall'assemblea per votazione tra i soci. Essi durano in carica tre anni o per la durata stabilita dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.

Art. 8. – Cariche

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei soci membri oppure ad un Comitato Esecutivo, Locale, Universitario, Femminile fissandone le attribuzioni e i limiti.

Art. 9. – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Esso dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare sulla predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo e sull'ammontare delle quote sociali.

La convocazione avrà luogo a mezzo di lettera raccomandata, fax, telegramma o e-mail contenente l'ordine del giorno, spediti almeno otto giorni prima e in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o e-mail spediti almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 10. – Rappresentanza

Il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione, sia di fronte ai terzi che in giudizio, curano l'esecuzione delle delibere sia del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e firmano la corrispondenza ed ogni atto sociale.

Art. 11. – Assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci fondatori e soci ordinari deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta due componenti del Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.

La convocazione avrà luogo a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail contenenti l'ordine del giorno, spediti almeno otto giorni prima all'indirizzo risultante dal libro soci.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o anche altrove.

L'assemblea ordinaria dei soci fondatori e soci ordinari delibera:

- a) sul bilancio consuntivo e preventivo;
- b) sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria e delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e su quanto altro sottoposto alla sua approvazione.

Art. 12. – Diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Non sono ammesse più di due deleghe per votante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente e, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente tra i presenti.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza di cui all'art. 21 del C.C.

Art. 13. – Utili e avanzo

Durante la vita dell'Associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14. – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci fondatori e dei soci ordinari, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale secondo le disposizioni di legge.

L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15. – Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alle leggi speciali applicabili.